



### **La denominazione**

Art. 1 - E' costituita in Urbino l'Associazione no profit denominata "Centro Internazionale di Studi Urbino e la Prospettiva".

### **La sede**

Art. 2 - L' Associazione ha sede in Urbino (PU) ( C.A.P. 61029 ) attualmente in via Saffi 42, presso la Facoltà di Economia dell' Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo". Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, può trasferire altrove la sede, istituire sezioni o recapiti su tutto il territorio nazionale. I lavori dell'Associazione, comprese le assemblee ordinarie e straordinarie, si potranno anche tenere presso locali diversi dalla sede secondo criteri stabiliti dal Consiglio stesso.

### **La durata**

Art. 3 - La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato, ed il suo scioglimento può avvenire per deliberazione dell'Assemblea dei soci con l'intervento dei due terzi dei soci, o per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dei propri scopi istituzionali. Nella delibera di scioglimento si indicheranno i soggetti pubblici o privati a cui devolvere il materiale d'archivio e la documentazione raccolti, nonché il patrimonio eventualmente residuo, al netto delle passività.

### **Gli scopi**

Art. 4 - L' Associazione è indipendente, non ha scopo di lucro e si prefigge di:

- a) Organizzare, promuovere e diffondere iniziative culturali di vario genere, quali conferenze, dibattiti, proiezioni, esposizioni, rappresentazioni, corsi, tavole rotonde, sia direttamente sia attraverso il coinvolgimento o la sensibilizzazione di enti pubblici, privati o altre associazioni.
- b) Proporre, favorire e diffondere attività sociali e iniziative che favoriscano momenti di aggregazione, dibattito, scambio di idee ed esperienze fra persone o gruppi di persone;
- c) Promuovere studi ed esperienze riguardanti "Urbino e la Prospettiva", la storia e le tradizioni di Urbino come culla della Matematica e della Prospettiva;
- d) Organizzare studi e ricerche sulla Prospettiva e sulla Matematica, la ricerca scientifica e la storia degli strumenti scientifici nella Urbino dei secoli XV e XVII;
- e) Incoraggiare e premiare giovani laureati con l'assegnazione di Borse di Studio per ricerche condotte sulla Prospettiva Rinascimentale, sulla Scuola Matematica urbinata e sulle pratiche applicazioni tra cui strumenti di meccanica di precisione che a quest'ultima sono riconducibili.
- f) Intensificare gli scambi tra i soci, tra soci e l'Associazione stessa e con altre Associazioni o Enti che perseguano scopi affini;
- g) Svolgere attività ricreative ed informative per i soci e simpatizzanti;
- h) Propagandare la propria attività e quelle di associazioni affini facendo uso di mezzi di comunicazione di proprietà dell'Associazione o di terzi;
- i) Mantenere i contatti tra l' Associazione e circoli e associazioni analoghe in Italia e nel mondo;
- j) Promuovere comitati atti alla sensibilizzazione delle autorità italiane ed estere su problematiche inerenti agli scopi delineati.

Inoltre l'Associazione, nella persona del suo Presidente o altri rappresentanti scelti fra i soci, potrà partecipare ad altri circoli, associazioni, comitati aventi scopi in parte o del tutto analoghi ai propri.

## **I soci**

Art. 5 - I soci si distinguono in:

- soci fondatori;
- soci onorari;
- soci ordinari;
- soci sostenitori.

Art. 6 - I soci fondatori sono coloro che risultano dall'atto costitutivo dell' Associazione.

Art. 7 - Sono soci onorari le persone od enti che verranno eletti dall'assemblea dell'Associazione su proposta formulata dal Consiglio direttivo ( all'unanimità ) o da almeno i due terzi dell'assemblea dei soci, per meriti speciali. La ratifica dell'elezione dei soci onorari spetta al Presidente.

Art. 8 - Sono soci ordinari le persone che, avendo compiuto la maggiore età, vengano ammesse dietro loro richiesta, e dietro presentazione di almeno un socio fondatore o di almeno due soci ordinari, con delibera del Consiglio Direttivo ( sentito il Tesoriere per quanto riguarda il versamento della quota associativa ). L'ammissione di nuovi soci viene ogni anno ratificata dall'assemblea dei soci.

Art. 9 - Sono soci sostenitori le persone fisiche, gli Enti Morali, gli Enti Pubblici, le Associazioni, Istituzioni Culturali, le Società di qualsiasi natura che sponsorizzino le attività del Circolo e che condividono gli scopi e le finalità ideali dell'Associazione e la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo. I soci sostenitori possono farsi rappresentare presso l'Associazione da un proprio rappresentante, che assume la posizione di socio ordinario.

Art. 10 - All'atto della richiesta di ammissione, l'aspirante socio dovrà dichiarare la piena accettazione del presente statuto e indicare un proprio recapito e le modalità con le quali desidera ricevere le comunicazioni da parte dell'Associazione.

La domanda di ammissione potrà essere accettata in via preliminare dal Presidente o dal Segretario, che la sottoporrà all'esame del primo consiglio direttivo successivo alla presentazione della domanda, il quale dovrà darà comunicazione all'interessato dell'avvenuta accettazione o meno, tramite posta elettronica, telefono, fax o lettera, a seconda delle modalità concordate con l'aspirante socio.

Art. 11 - Tutti i soci hanno nei confronti dell'Associazione gli stessi diritti e doveri, senza alcuna distinzione.

Art. 12 - Ogni socio ha diritto di voto e può accedere, purché maggiorenne, alle cariche sociali a norma del presente statuto.

Art. 13 - I soci hanno il dovere di osservare scrupolosamente lo statuto, il regolamento e le deliberazioni degli organi sociali. Dovranno inoltre mantenere tra loro e nei confronti dell'Associazione e delle persone chiamate a ricoprire le cariche sociali, un corretto rapporto civile e democratico.

Art. 14 - La qualifica di socio viene a cadere per i seguenti motivi:

- a) per decesso;
- b) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto;
- c) per indegnità, indisciplina o comportamenti in netto contrasto con gli scopi dell'Associazione; in questi casi il provvedimento di esclusione è emanato dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri;
- d) Per il mancato versamento della quota annuale decisa dal Consiglio ( solo nel caso dei soci ordinari e sostenitori ).

L'associato che, per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio.

## **I contributi**

Art. 15 - I contributi si distinguono in ordinari e straordinari. Sono ordinari, quelli fissati come contributo di iscrizione annuale , straordinari quelli richiesti una tantum per far fronte a spese impreviste o eccezionali.

I contributi ordinari fissati annualmente sono dovuti da tutti i soci ad esclusione di quelli onorari, che non sono tenuti al pagamento di alcun contributo. I contributi ordinari sono dovuti ad anno sociale, indipendentemente dal tempo in cui il nuovo associato è stato iscritto. L'associato che cessa per qualsiasi causa di far parte dell'Associazione, ha l'obbligo di versare i contributi ordinari stabiliti per tutta la durata dell'esercizio nel corso del quale è venuta la cessazione della qualità di associato.

Contributi eccezionali potranno essere richiesti a tutti i soci ( ad esclusione di quelli onorari ) oppure solo a particolari categorie di soci, secondo modalità approvate dall'assemblea dei soci. Il mancato versamento dei contributi eccezionali non costituirà, comunque, motivo di esclusione dalla qualifica di socio.

Le entrate dell'Associazione sono anche costituite dai contributi erogati da Enti Pubblici e Privati per l'attuazione di iniziative svolte dalla Associazione per il conseguimento dei fini statutari e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione e da eventuali donazioni, erogazioni o lasciti da parte di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private.

### **Gli Organi Sociali dell'Associazione**

Art. 16 - Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Collegio dei Proviviri.

### **L'Assemblea dei soci**

Art 17 - L'Assemblea generale ordinaria dei soci viene tenuta almeno una volta all'anno.

L'Assemblea generale straordinaria dei soci viene tenuta ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, o per richiesta scritta di almeno metà dei soci. Tale Assemblea viene convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data di presentazione della relativa richiesta.

Il Presidente ha l'obbligo di notificare ai soci la convocazione dell'Assemblea comunicando loro, dieci giorni prima, l'invito alla seduta con l'ordine del giorno. E' ammessa la discussione e la deliberazione su oggetti non compresi nell'ordine del giorno.

Nelle votazioni è ammessa la delega scritta limitatamente ad una delega per ciascun socio.

L'Assemblea è atta a deliberare in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione - che potrà aver luogo almeno mezz'ora dopo la prima - con un numero di soci presenti almeno superiore a quello del Consiglio Direttivo. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, salvo nei casi in cui siano espressamente previste maggioranze più elevate

E' competenza dell'Assemblea generale:

1. l'approvazione della relazione annuale e del bilancio consuntivo;
2. qualsiasi modificazione dello Statuto;
3. lo scioglimento dell'Associazione;
4. la nomina delle persone destinate a ricoprire le cariche sociali.
5. la indicazione di indirizzi e direttive generali dell'Associazione
6. occuparsi di tutto quant'altro a lei demandato per Legge o per Statuto

### **Il Consiglio Direttivo**

Art 18 - Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di 4 a un massimo di 12 componenti, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nel proprio seno nomina: Il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce a seguito della convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Il Consiglio Direttivo veglia sugli interessi e sul buon andamento dell'Associazione, coordina tutte le attività e le iniziative, ha la facoltà di nominare fra i soci i responsabili dei settori di attività, degli impianti e degli strumenti dell'Associazione e di revocarne la nomina.

Il Consiglio Direttivo applica scrupolosamente tutte le regole del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è competente a stabilire l'ammontare della quota minima di iscrizione all'Associazione per soci ordinari e soci sostenitori.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza qualificata dei due terzi.

Se si presenta la necessità di sostituire uno o più componenti del Consiglio Direttivo prima della fine del mandato, vengono chiamati i primi dei non eletti in base alla graduatoria formulata nell'ultima votazione per le elezioni del consiglio direttivo da parte dell'Assemblea.

La composizione del primo Consiglio Direttivo viene determinata nell'atto di costituzione.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Essi avranno diritto solo ad un rimborso da determinarsi in misura forfettaria, in relazione alle spese sostenute.

### **Le cariche**

Art 19 - Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei soci e dei terzi, convoca e presiede le Assemblee e il Consiglio Direttivo preoccupandosi dell'organizzazione dei lavori. Redige la relazione annuale e in accordo con il Consiglio Direttivo, ogni altro atto riguardante l'andamento dell'Associazione. In caso di impedimento le di lui funzioni spettano al Segretario.

Al Segretario competono tutte le normali operazioni proprie di ogni segreteria e l'incarico specifico di organizzare e mantenere l'archivio sociale. Curerà le pubbliche relazioni senza sostituirsi al Presidente. In accordo con il Consiglio Direttivo potrà delegare un altro socio per le mansioni di Segretario verbalizzante durante le Assemblee generali e i Consigli Direttivi.

Il Tesoriere ha l'incarico specifico di riscuotere e rilasciare quietanza nei confronti di chiunque, ivi compresi Enti e Amministrazioni pubbliche. Redige il bilancio consultivo annuale e cura la parte finanziaria dell'archivio sociale.

### **Il Collegio dei Probiviri**

Art 20 - E' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati tra i soci; essi durano in carica tre anni, e possono essere riconfermati. Essi si devono esprimere sulle eventuali controversie che potranno sorgere tra i soci, o fra questi e l'Associazione o i suoi organi. Compito del Collegio dei Probiviri è anche quello di segnalare soci rei di indegnità o indisciplina affinché il Consiglio Direttivo si pronunci sulla loro eventuale esclusione dalla qualifica di soci.

### **Le entrate**

Art 21 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

1. quote sociali;
2. dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
3. da ogni altra entrata, da parte di Enti o privati che concorra ed incrementare l'attivo sociale.

### **La rendicontazione**

Art. 22 - L'Associazione ha l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto finanziario.

### **Modifiche dello Statuto**

Art 23 - Le modifiche al presente Statuto devono essere sottoposte all'Assemblea Generale e da questa approvate. All'Assemblea dovranno intervenire almeno una metà dei soci iscritti.

### **Scioglimento**

Art 24 - Lo scioglimento dell'Associazione sarà deliberato dall'Assemblea dei soci, con l'intervento dei due terzi dei soci, che stabilirà anche le modalità di devoluzione del patrimonio che sarà in ogni caso destinato per fini di pubblica utilità.

### **Rinvio**

Art. 25 - Per quanto non previsto dal presente Statuto o dall'Atto Costitutivo, si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute che non perseguono scopi di lucro.